

Il Collegio di Milano

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U. |

Nella seduta del 16 giugno 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Il 19.09.2010 il ricorrente acquistava una camera da letto del valore complessivo di € 4.335,00 presso il punto vendita di un noto marchio commerciale. La commissione d'acquisto prevedeva il ritiro della merce da parte dell'acquirente dall'1.11.2010 al 7.11.2010, un importo cauzionale da versare all'acquisto di € 1.000,00 e un finanziamento con l'intermediario finanziario convenuto per il corrispettivo residuo.

Con nota del 24.01.2011, indirizzata al fornitore e per conoscenza all'intermediario convenuto, l'interessato chiedeva *“la rescissione immediata del finanziamento”*. Comunicava infatti di avere ricevuto solo parte della merce (*“letto più materasso”*) e che il punto vendita dove aveva effettuato l'acquisto *“risulta[va] chiuso”*.

Con nota del 24.02.2011 l'intermediario forniva riscontro, facendo presente che l'importo relativo all'acquisto del bene era stato versato al fornitore, *“come richiesto nel contratto ... sottoscritto”*. Ciò era avvenuto *“con espressa dispensa da ogni verifica in relazione alla consegna del bene ..., dal mancato completamento della fornitura ..., dalla garanzia eventualmente concessa dal venditore e dalla Casa fabbricante o, comunque, da qualsiasi difetto della cosa acquistata e dal rendimento della stessa, non essendo opponibili ... [all'intermediario] le eccezioni relative al rapporto di compravendita ... intervenuto tra il Cliente ed il Fornitore, posto che non esiste tra quest'ultimo e [l'intermediario] alcun accordo di esclusiva per la concessione di credito”*. *“Pur tuttavia”*, l'intermediario comunicava di avere provveduto a sottoporre le osservazioni del cliente al fornitore, *“sollecitandolo, per quanto possibile, ad intervenire”* e per quanto detto invitava l'attore *“ad adempiere ai propri impegni”* onde evitare il *“recupero del credito”*.

Non ritenendosi soddisfatto, in data 12.03.2011 l'interessato ha presentato ricorso all'ABF, chiedendo *“la rescissione del finanziamento ... e la restituzione della prima rata pagata il*



23/02/11” a motivo del *“non ricevimento della merce (vedi l’art. 125 quinquies del Testo Unico Bancario)”*.

Con una memoria allegata al ricorso, il ricorrente ha precisato/ribadito quanto segue:

- al momento dell’acquisto l’intermediario convenuto gli veniva proposto come *“finanziaria esclusiva”*;
- poiché la merce ritardava ad essere consegnata aveva chiesto ed ottenuto un *“posticipo”* del finanziamento;
- il 15.12.2010, ricevuta notizia che *“il letto e il materasso erano arrivati”*, si *“affretta[va] a ritirarli, in quanto ne avev[a] necessità”*;
- il 20.12.2010 contattava il negozio per sollecitare il resto della merce e gli veniva comunicato che la avrebbe ricevuta *“entro fine dicembre o i primi di gennaio”*;
- il 30.12.2010 si recava di persona presso il punto vendita, ma lo trovava chiuso *“per ragioni tecniche”*.

Oltre alla documentazione relativa alla fase del reclamo, sono allegati in copia al ricorso la commissione di acquisto della merce e la conferma del contratto di finanziamento.

In data 2.05.2011 sono pervenute le controdeduzioni, con le quali l’intermediario in via preliminare ha ricostruito i fatti oggetto della vicenda (in maniera conforme a quanto già esposto) e ha confermato di avere ricevuto *“unicamente la prima rata del finanziamento di € 295,32”*. Ha poi eccepito che il ricorso coinvolge *“necessariamente”* anche il fornitore *“unico soggetto che può rispondere, laddove dimostrato, dell’inadempimento contrattuale lamentato”* e, pertanto, avrebbe dovuto essere rivolto anche avverso il fornitore stesso *“al fine di tutelare il corretto contraddittorio tra tutte le parti interessate”*.

Nel merito, invece, richiamando l’art. 125 quinquies del Testo unico bancario, così come modificato dal D. Lgs. 141/2010, ha sostenuto che il ricorrente *“non ha diritto a richiedere la risoluzione del contratto di finanziamento”*, in quanto ha ricevuto parte dei beni acquistati. *“Semmai”*, ha affermato, *“dovrà essere valutata l’importanza e la gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. e sulla base di ciò dovrà essere rideterminato l’importo dovuto per quanto ricevuto e, conseguentemente, dovranno essere rideterminati i termini e le modalità di restituzione”*. Più precisamente, *“se il ricorrente potrà avere interesse a trattenere comunque il letto e il materasso ricevuto ..., il contratto di finanziamento dovrà essere rideterminato ed adeguato al valore commerciale del bene trattenuto; laddove, invece, il ricorrente non intendesse trattenere il bene ricevuto, perché parziale e costituente solo una parte della mobilia acquistata, la merce dovrà essere riconsegnata al fornitore”*.

L’intermediario, infine, ha precisato:

- di avere comunicato ai Sistemi di informazione creditizia *“le problematiche commerciali segnalate”*;
- che provvederà *“a stornare definitivamente il finanziamento e conseguentemente a restituire la rata di febbraio già versata, solo ed esclusivamente ad avvenuto accertamento dell’inadempimento del fornitore e ad avvenuta restituzione da parte ... [di questo] delle somme ... erogate [in suo favore]”*.

Il resistente, affermando che *“quanto sin qui argomentato è stato comunicato al cliente con missiva dell’11.4.2011”*, ha concluso le proprie difese evidenziando *“la legittimità del [proprio] operato”*.

DIRITTO

La questione che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda gli effetti dell’inadempimento dell’obbligo di consegna del bene da parte del fornitore, quando sia stato contestualmente stipulato un contratto di finanziamento tra



l'intermediario resistente e il ricorrente, in qualità di consumatore, finalizzato all'acquisto del bene medesimo.

In merito alla vicenda all'origine della presente vertenza, pare utile, ai fini della decisione, rammentare i seguenti aspetti:

- il convenuto ha confermato di avere ricevuto *“unicamente la prima rata ... di € 295,32”*.
- le parti non hanno prodotto copia delle condizioni contrattuali del prestito;
- l'intermediario sostiene che il ricorrente non avrebbe diritto a richiedere la risoluzione del contratto di finanziamento, in quanto avrebbe ricevuto parte dei beni acquistati. Il punto non è controverso, posto che il cliente ammette di aver ricevuto e trattenuto il letto e il materasso della camera da letto oggetto del contratto di vendita, beni il cui valore commerciale, sulla base della documentazione in atti, può determinarsi in complessivi € 1.240,00;
- l'intermediario sostiene, inoltre, che *“se il ricorrente potrà avere interesse a trattenere comunque il letto e il materasso ricevuto ..., il contratto di finanziamento dovrà essere rideterminato ed adeguato al valore commerciale del bene trattenuto; laddove, invece, il ricorrente non intendesse trattenere il bene ricevuto, perché parziale e costituente solo una parte della mobilia acquistata”, la merce dovrà “essere riconsegnata al fornitore”*;
- l'intermediario resistente non ha fornito dettagli in merito alle comunicazioni effettuate ai Sistemi di informazione creditizia circa *“le problematiche commerciali segnalate”*;
- il ricorrente ha dato prova di avere inviato al fornitore (e, per conoscenza, anche al finanziatore) una lettera di messa in mora in data 24.01.2011;
- la società fornitrice dei beni è stata dichiarata fallita con sentenza del 20.4.2011.

Venendo ora all'esame del merito della controversia, giova ricordare, com'è noto, che in ipotesi quale quella appena descritta, ci si trova in presenza di un mutuo di scopo, e cioè di un mutuo concesso esclusivamente per la finalità dedotta in contratto, ovvero l'acquisto di un determinato bene che viene fornito dal venditore convenzionato con il finanziatore.

L'operazione negoziale trilaterale prevede che l'ammontare del finanziamento sia versato direttamente al fornitore, che si impegna a consegnare il bene oggetto della fornitura, mentre il mutuatario-acquirente si obbliga alla restituzione rateale della somma oggetto del finanziamento.

E' dato ormai pacifico, sia in dottrina sia in giurisprudenza, che sussista un collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di vendita del bene al mutuatario, con la conseguenza che i due distinti contratti (mutuo e compravendita), pur mantenendo la loro autonomia causale, appaiono tra loro coordinati al fine di realizzare un risultato economico unitario.

Ora, nel caso di specie, non può dubitarsi che ricorra il collegamento negoziale tra il contratto di fornitura di servizi ed il contratto di finanziamento, essendo pacifico che il secondo è stato proposto dal fornitore di servizi ed accettato dal ricorrente in occasione della stipulazione del contratto di fornitura.

Né può avere particolare rilievo che – come sostenuto dal ricorrente e, peraltro, non contestato dall'intermediario resistente – il rapporto tra il fornitore e il finanziatore fosse o meno “esclusivo”, in quanto, come già si è avuto modo di rilevare in altre occasioni, partendo dalla considerazione che la direttiva 102/87/CE e la conseguente normativa interna di attuazione hanno un intento volutamente protettivo nei confronti del consumatore, deve concludersi che “il rapporto di esclusiva” tra fornitore e consumatore non può essere considerato un presupposto la cui mancanza determinerebbe una



modifica *in peius* della posizione del consumatore, come la Sentenza della Corte di giustizia CE n. 509 del 2009 ha già chiaramente sancito.

Ciò chiarito, deve ora essere richiamata la normativa applicabile *ratione temporis* al caso all'origine della presente vertenza, ovvero l'art. 125-*quinquies* (*Inadempimento del fornitore*) del TUB, introdotto dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 - Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, pubblicato sulla G.U. n. 207 del 4.9.2010 ed in vigore dal 19.9.2010. Secondo quanto dispone il menzionato art. 125-*quinquies* del TUB, infatti, "Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile. La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso [...]"

Premesso che, nel caso di specie, l'inadempimento del fornitore può sicuramente dirsi conclamato e – stante l'intervenuta sentenza dichiarativa del fallimento, con ogni probabilità – irreversibile, deve in questa sede unicamente valutarsi se tale inadempimento rivesta o meno gli estremi della "non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse" della parte non inadempiente cui fa espresso riferimento l'art. 1455 cod. civ.

E' noto che l'orientamento prevalente della giurisprudenza insegna che tale valutazione debba essere operata applicando contestualmente sia un parametro soggettivo sia un parametro oggettivo; infatti, come ancora piuttosto recentemente è stato sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, "in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, lo scioglimento dell'accordo contrattuale, quando non opera di diritto, consegue ad una pronuncia costitutiva che presuppone da parte del giudicante la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte; tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio: in primo luogo, il giudice, applicando un parametro oggettivo, deve verificare che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da creare uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale; nell'applicare il criterio soggettivo, invece, il giudicante deve considerare il comportamento di entrambe le parti (un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra) che può, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata" (così, testualmente, Cass., 18-02-2008, n. 3954).

Ebbene, considerando nel suo complesso l'oggetto del contratto di vendita stipulato tra il fornitore e l'odierno ricorrente sia sotto il profilo della composizione dei differenti beni oggetto del contratto sia sotto il profilo del loro valore, deve concludersi che l'adempimento parziale del fornitore rappresenta un *minus* rispetto all'originario oggetto del contratto e non è, comunque, idoneo a far assumere all'inadempimento quella "scarsa importanza" idonea ad impedire la realizzazione dell'effetto risolutorio.

Ciò comporta che l'inadempimento del fornitore, integrando gli estremi della non scarsa importanza contemplati dall'art. 1455 cod. civ., determina in capo al ricorrente il diritto alla risoluzione del contratto di credito ed il conseguente obbligo del finanziatore alla



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

restituzione delle rate già pagate, nonché di ogni altro onere eventualmente applicato, così come sancisce la normativa in materia.

P. Q. M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario restituisca al ricorrente la prima rata pagata.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO